

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 216

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti all'articolo 343 del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

GIORGIO MOSCHETTI

per il reato di cui agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 13 settembre 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 13 settembre 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Milano, 30 agosto 1993

OGGETTO

Richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano nei confronti del senatore Giorgio Moschetti, nato a Genazzano (Roma) il 23 aprile 1946.

1. *Premessa*

Nell'ambito dei procedimenti n. 6380/91, 8655/92 ed altri connessi e collegati, sono emersi fatti qualificati come falsi in bilan-

cio, turbata libertà degli incanti, violazione della disciplina sul finanziamento dei partiti e loro articolazioni, corruzioni, concussioni, ed altri reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio, riguardanti il pagamento di somme di denaro o altre utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e ad esponenti politici e riferibili alla gestione di enti e aziende pubbliche e di società con capitale controllato da enti pubblici ed usufruenti di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici oltre che concessionarie esclusive per la progettazione e costruzione di opere pubbliche.

Di alcune risultanze si è dato conto nelle precedenti richieste di autorizzazione a procedere formulate nei confronti del senatore Moschetti, che si allegano in copia.

Nella prima di tali richieste (redatta in data 16 ottobre 1992 e parzialmente accolta dal Senato) si riferiva in ordine alle somme di denaro corrisposte dalla Socimi spa per le forniture all'ATAC.

A seguito di perquisizione nei confronti di Emilio Martinoia, direttore commerciale della Redi Electric spa si rinvenivano appunti dai quali si evinceva la promessa di tangenti e l'esistenza di accordi per turbare gare ACEA.

Attraverso le dichiarazioni di vari soggetti si perveniva all'individuazione di Massimo Marra della società Riet quale collettore di tangenti versate ai vari soggetti fra i quali il senatore Moschetti, oltre che a Mario Bosca, già presidente di ACEA, il quale, a sua volta, rendeva ampia confessione.

In relazione a tali fatti venne inoltrata una seconda richiesta di autorizzazione a procedere in data 25 febbraio 1993.

Nell'ambito di tali indagini si è accertato il versamento di una ingente somma di denaro da parte di Ansaldo in relazione alla realizzazione della centrale ACEA di Tor di Valle, nonchè la corresponsione di altre somme da parte di Mario Simeone della Simeone costruzioni srl e Sergio Mancini, amministratore unico della SCEGAS srl, fatti per i quali venne formulata in data 12 maggio 1993 una terza richiesta di autorizzazione a procedere.

In data 7 giugno 1993 è stata formulata una quarta richiesta di autorizzazione a procedere in relazione a versamenti al senatore Moschetti effettuati in ambito Intermetro e dalla società Astaldi.

Sono emersi ulteriori fatti per i quali è stata formulata una ulteriore richiesta di autorizzazione a procedere in data 14 luglio 1993 relativi a versamenti di tangenti eseguiti dalla Lodigiani spa, da Lionello Sebasti di TPL, da Agostino Schiavio, della società Passavant, al senatore Moschetti in periodi che vanno dal giugno del 1989 all'inizio del 1992.

Sono poi emersi altri fatti per i quali viene formulata la nuova presente richiesta.

2. I versamenti della Siderpali spa al senatore Moschetti per lavori relativi alla committenza ACEA

A seguito di interrogatorio reso in data 14 luglio 1993 Gianandrea Rocco di Torrepa-dula, amministratore delegato della Siderpali spa, ha affermato circa i rapporti con i «clienti pubblici», che la Siderpali ha eseguito «... per l'ACEA principalmente i lavori di varianti e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli elettrodotti di alta tensione... A metà degli anni '80, il direttore di allora, ingegner Solimando, mi rappresentò la necessità di contribuire al finanziamento della componente politica della ACEA, consigliandomi di aderire alle richieste per mantenere la condizione di fornitore che, anche se forte di una posizione quasi esclusiva, avrebbe potuto in futuro essere messa in discussione. Ritenendo il messaggio molto chiaro e considerando di vitale importanza il rapporto con ACEA accettai di corrispondere un importo che, valutando l'entità media dei lavori, venne concordato in cento milioni annui. Tale importo venne corrisposto negli anni 1986-1991 compreso, in contanti in due rate annuali consegnate su mia disposizione da un mio collaboratore all'epoca direttore dell'ufficio Siderpali di Roma e ora direttore della Siderpali Sud sita ad Agnani... il

quale mi informò che le somme di denaro, sempre consegnate al Solimando, alla sua morte furono consegnate all'ingegner Magnini e, dopo la morte di quest'ultimo, ... al senatore Moschetti che, per affermazione dell'ingegner Magnini, risultava essere il destinatario finale delle nostre erogazioni. Con la fine del 1991 non abbiamo corrisposto altre erogazioni di alcun tipo pur continuando regolarmente il rapporto di lavoro con l'ACEA».

Tali dichiarazioni sono state confermate nell'interrogatorio reso avanti al GIP in data 14 luglio alle ore 19,20.

In data 27 luglio 1993 Ercole Paparelli, direttore generale della Siderpali Sud e della Eurozinco, società del gruppo Siderpali con sede in Agnani, località Selciatella, e direttore commerciale della Siderpali spa, rendeva nel corso di interrogatorio di persona sottoposta alle indagini, le seguenti dichiarazioni: «... Verso il 1985-86, l'amministratore delegato della Siderpali dottor Rocco di Torrepadula Gianandrea mi informava che da quel momento mi sarebbero arrivate ogni anno due buste di "documenti", e precisamente nei mesi di giugno e dicembre. Per documenti ... intendeva soldi. Infatti tale denaro serviva per tenere buoni i rapporti della nostra società con ACEA. Il dottor Gianandrea non mi ha mai specificato la cifra contenuta ma io sapevo cosa contenesse e a cosa serviva tale denaro. La prima consegna la feci direttamente nelle mani dell'ingegner Solimando, direttore generale di ACEA, non ricordo la data esatta della consegna, ma ricordo che avvenne qualche giorno prima della sua tragica morte, consegna da me effettuata all'interno del bar Excelsior sito in Roma. Dopo la morte di Solimando mi chiamò il capo servizi di Acea ingegner Magnini, il quale mi disse che le future consegne dovevano essere fatte direttamente a lui e così feci. Ogni anno, per due volte, nel mese di giugno e a dicembre consegnavo le buste al Magnini nel suo ufficio, lo stesso mi diceva che il denaro aveva come destinazione il Comitato romano della Democrazia Cristiana, successivamente mi disse che andavano a Moschetti e che era

nauseato da tale sistema e che non se la sentiva più di continuare tale storia. L'ingegner Magnini moriva nel 1988 nel mese di giugno.

Verso la fine di novembre del 1988 ricevetti una telefonata nel mio ufficio da parte di una persona che si presentò come il dottor Moschetti, il quale mi diceva che da quel momento la busta con i "documenti", che fino ad allora avevo consegnato al Magnini, doveva essere consegnata a suoi emissari, e ricordo, che mi specificò che la busta contenente i "documenti" doveva essere messa all'interno di una cartellina con elastico in mezzo a vari *depliants*. E così fu. La prima consegna avvenne nel mese di dicembre 1988 ... una persona si presentò presso il mio ufficio dicendomi «sono l'inviato del dottor Moschetti per il ritiro dei documenti». Premetto che alla morte di Magnini e successivamente alla telefonata del Moschetti io informai il dottor Rocco di Torrepadula Gianandrea di tali episodi, lo stesso mi disse di continuare così come mi era stato disposto. L'ultima consegna ad emissari di Moschetti avvenne nel dicembre del 1991. Tali consegne vennero effettuate a tre persone diverse che io non conoscevo e che non si sono mai presentate. Ricordo che le prime volte presentandosi tali persone dicevano: «mi manda il dottor Moschetti» e successivamente, dopo le ultime elezioni, così credo, si presentavano dicendo «mi manda il senatore Moschetti per il ritiro dei documenti».

3. I reati ipotizzati

Le condotte di ricezione di denaro corrisposto in correlazione ad appalti pubblici o a rapporti fra imprese eroganti e Pubblica Amministrazione, possono integrare ipotesi di concussione o corruzione in concorso con i pubblici ufficiali preposti a tali rapporti ed indicati nelle imputazioni o la cui individuazione è in corso.

Nel caso di specie è stato ipotizzato il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (quanto meno sotto il

profilo della violazione dei doveri di imparzialità della Pubblica Amministrazione).

Va infatti ricordato che è irrilevante la mancata esatta individuazione dell'atto, contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio pubblico, promesso o compiuto e si deve ritenere integrato il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio anche nell'ipotesi in cui non solo singoli atti, ma l'intera attività del pubblico ufficiale sia contraria ai doveri di ufficio, dal momento che non vi è alcuna differenza penalmente apprezzabile fra il corrispondere o promettere denaro per singoli atti ed una periodica corresponsione finalizzata ad ottenere il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio utili al corruttore, di volta in volta necessari.

Va del resto osservato sul punto che il principale dei doveri incumbenti sulla Pubblica Amministrazione e quindi sui singoli organi della stessa è quello dell'imparzialità, sicchè la stessa divisione fra imprese amiche ed imprese non amiche, da sottoporre a trattamenti differenziati da parte degli esponenti del partito incaricati di pubblico servizio o che svolgono pubbliche funzioni ovvero da parte di funzionari a costoro sottoposti dà luogo ad una serie di atti contrari ai doveri di ufficio.

D'altro canto nessuna differenza vi è tra il promettere o versare denaro od altra utilità ad un singolo pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ed il finanziare (peraltro illegalmente) il partito o l'esponente politico che possono e vogliono influenzare quel pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, atteso che costui deve a costoro la propria nomina e da loro vede dipendere la propria carriera.

In applicazione delle norme generali sul concorso di persone nel reato debbono rispondere del delitto in questione tutti coloro che abbiano dato qualsivoglia apporto causale alla realizzazione del fatto e quindi anche coloro che siano concorsi nella ricezione delle somme direttamente dalle imprese eroganti o abbiano disposto o autorizzato altri a disporre un trattamento di miglior favore nei confronti di tali imprese da parte di organi della Pubblica

Amministrazione, o abbiano comunque, mediante concerto, rafforzato l'altrui proposito criminoso.

Le condotte descritte integrano altresì palesemente i delitti di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, attesa la dichiarata destinazione delle somme a finanziamento di partiti o loro articolazioni.

Infatti, premesso che i delitti in questione concorrono formalmente con quelli di corruzione o di concussione, essendo le relative norme incriminatrici poste a tutela di beni giuridici diversi, i versamenti di denaro di cui alle imputazioni sono tutti avvenuti in violazione delle forme previste dalla legge sul finanziamento ai partiti ed erano comunque (per le esposte ragioni) vietati dalla legge penale.

4. Richiesta di autorizzazione a procedere

Alla luce di quanto fino ad ora esposto, va quindi formulata richiesta di autorizzazione a procedere (limitatamente ai fatti non coperti da amnistia ex decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1990), sussistendo, già in questa fase delle indagini, gravi indizi di reità.

P.Q.M.

visti gli articoli 273, 274, 275, 343, 344 del codice di procedura penale;

IL PUBBLICO MINISTERO

ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica

CHIEDE

l'autorizzazione a procedere ed a compiere gli altri atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale, che si dovessero rendere necessari ed opportuni e per i quali si ritenga che l'articolo 68 della

Costituzione comporta necessità di specifica autorizzazione nei confronti del senatore Giorgio Moschetti per i seguenti reati:

del delitto p. e p. dagli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, n. 2, del codice penale, e articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo in concorso con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio operanti presso ACEA accettava da Gianandrea Rocco Di Torrepadula, amministratore delegato della Siderpali spa, e da Ercole Paparelli della Siderpali spa la somma di lire 100 milioni annui per il periodo 1986-1991 (essendo i contributi in questione vietati dalla legge penale e comunque erogati senza deliberazione dell'organo sociale competente e senza iscrizione a bilancio) affinché i predetti pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio favorissero tale società nella aggiudicazione o nell'esecuzione di appalti in violazione dei doveri di imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Con l'aggravante, in relazione al delitto di corruzione, dell'essere derivata dai fatti la stipulazione di contratti ai quali era interessata ACEA e di aver commesso il fatto allo scopo di eseguire il delitto di violazione della disciplina sul finanziamento dei partiti politici.

In Roma dal 1988 al 1991, quanto al finanziamento illecito dal 24 ottobre 1989 essendo i fatti antecedenti estinti per amnistia.

Il Procuratore della Repubblica

(F.to dr. Paolo IELO, sostituto)

(F.to dr. Antonio DI PIETRO, sostituto)

(F.to dr. Piercamillo DAVIGO, sostituto)

(F.to dr. Gerardo D'AMBROSIO, aggiunto)